

STATUTO

IL SICOMORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA RIDOLA 22

Numero REA: MT - 70116

Codice fiscale: 01067650778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

	"IL SICOMORO - Società Cooperativa Sociale"	
	STATUTO	
	TITOLO I^	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge 381/91, la Società Cooperativa denominata	
	"IL SICOMORO - Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa si ispira ai valori della Caritas Italiana indicati dal suo Statuto, di cui condivide l'opzione preferenziale per i poveri, finalizzando il proprio agire economico alla promozione umana e della comunità locale.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Matera, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.	
	Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II^	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promo-	

3 di 48

	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continui-
	tà di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, so-
	ciali e professionali.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano
	con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui
	contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale, compresi i rapporti di
	collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento.
	La Cooperativa si propone, nel contempo, la finalità di far conseguire ai propri
	soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti
	dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici,
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei
	storni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la
	Cooperativa ha come oggetto:
	(attività di cui alla lett. a art. 1 L. 381/91)
	le seguenti attività socio-sanitarie ed educative, suddivise per le aree "Minori,
	Adolescenti, Giovani", "Anziani", "Persone con Disabilità e Pazienti Psi-

chiatrici", "Nuove Povertà ed Emarginazione Sociale", "Prevenzione e Lotta	
alle Dipendenze Patologiche", ai sensi e per gli effetti della L. 8 novembre	
1991, n.381.	
Area "Minori, Adolescenti, Giovani":	
asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteche, spazi gioco.	
Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.	
Comunità di giovani e di giovani in servizio civile.	
Centri di informazione e aggregazione giovanile.	
Attività educativa di strada e di animazione territoriale.	
Assistenza domiciliare a minori ed a nuclei familiari in difficoltà.	
Centri di ascolto, di consulenza e supporto psicologico e di orientamento	
scolastico e professionale.	
Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché al-	
tre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale per i giovani	
e per le famiglie.	
Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per	
i giovani e per le famiglie.	
Area "Anziani":	
servizio di assistenza domiciliare per anziani.	
Assistenza domiciliare infermieristica.	
Telesoccorso e teleassistenza.	
Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fi-	
ne di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità	
della vita.	
Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi socio-sanitari.	

Gestione di Residenze Socio-Assistenziali e Residenze Socio-Sanitarie.	
Centri diurni integrati.	
Servizi di riabilitazione anche domiciliare.	
Ogni genere di servizio culturale, di animazione, di turismo sociale e ricreativo per anziani e famiglie con particolare attenzione alla promozione del dialogo intergenerazionale.	
Servizi di consulenza e segretariato sociale per anziani.	
Area "Persone con Disabilità e Pazienti Psichiatrici":	
centri socio educativi diurni per persone con disabilità e pazienti psichiatrici.	
Centri residenziali per persone con disabilità e pazienti psichiatrici.	
Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.	
Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.	
Servizi per la formazione e per l'integrazione sociale di persone con disabilità e dei pazienti psichiatrici.	
Interventi di sostegno e consulenza alla famiglia di persone con disabilità e dei pazienti psichiatrici.	
Servizi di supporto all'inserimento lavorativo e gestione di attività produttive a fini ergoterapici.	
Area "Nuove Povertà ed Emarginazione Sociale":	
Azioni preventive del disagio sociale.	
Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, interventi di assistenza ai malati terminali.	

	Centri di ascolto, orientamento, educazione e sostegno psicologico.
	Strutture residenziali o semi-residenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette per soggetti in situazione di povertà economica e sociale nonché migranti.
	Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.
	Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti psichiatrici, geriatrici, di pena, presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, e servizi pubblici.
	Sostegno e reinserimento sociale di soggetti a rischio, in situazione di povertà economica e sociale nonché migranti.
	Area "Prevenzione e Lotta alle Dipendenze Patologiche":
	Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente, alcool-dipendente o dipendente da altro.
	Attività e servizi di assistenza domiciliare.
	Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati.
	Servizi e centri di riabilitazione.
	Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
	Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali.
	Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educa-

	tiva, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo; in relazione a ciò
	la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per
	conto di terzi, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e tra-
	sformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i
	propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività fi-
	nalizzante alla commercializzazione dei propri prodotti.
	Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
	Centri di auto-aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.
	La Cooperativa può, inoltre, ai sensi delle vigenti norme in materia di servi-
	zi socio-sanitari ed educativi:
	- progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di enti pubblici e/o pri-
	vati, interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero; cen-
	tri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacan-
	za, biblioteche informatizzate e non, centri culturali con particolare riferi-
	mento ai progetti ed alle azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato,
	dalle Regioni;
	- progettare e realizzare, in proprio o per conto di enti pubblici e/o privati,
	programmi ed iniziative con prevalente interesse per la promozione sociale
	e culturale dei soggetti svantaggiati; interventi educativo-formativi con scuo-
	le, associazioni e gruppi giovanili; consulenze psico-pedagogiche;
	- organizzare e gestire attività di informazione ed orientamento scolastico e
	professionale;
	- organizzare e gestire attività di formazione professionale;
	- realizzare percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale dei so-
	ci, dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa.

Attività di cui alla lett. b art.1 L.381/91):	
la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguen-	
ti attività, suddivise per le aree "Agricoltura," "Turismo e Turismo Sociale",	
"Artistico Culturale", "Verde e Florovivaismo", "Pulizia Civile e Industria-	
le", "Lavanderia", "Ristorazione" e "Vari".	
Area "Agricoltura":	
a) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di	
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del be-	
stame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agritu-	
rismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;	
b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse	
dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprietà di terreni, mac-	
chine agricole e tutto quanto è o sarà disposto per la legge a favore dell'agri-	
coltura;	
c) istituire e gestire unità locali anche nei mercati per la vendita diretta al	
consumatore della merce di produzione propria;	
d) esercitare l'esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agri-	
cole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar	
lavoro ai soci;	
e) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;	
f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e	
materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di	
giornali d'agricoltura, gite istruttive;	
g) eseguire opere di miglioramenti fondiari;	
h) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produ-	

	zione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, terra, biomasse);
	i) gestione di campi sperimentali, promozione e coordinamento di studi e di ricerche tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell'ambito del settore agricolo e dei servizi compresi nell'oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocinio di Enti pubblici ed organizzazioni o Enti privati.
	In caso di necessità derivante da eventi imprevisi ed imprevedibili connessi alle sfavorevoli condizioni atmosferiche e/o calamità naturali che impediscano una adeguata produzione e, comunque, insufficiente a coprire le necessità aziendali e di mercato, la Cooperativa potrà acquistare sul libero mercato i prodotti agricoli di cui abbisogna, per salvaguardare il budget economico aziendale, fermo restando la natura antispeculativa delle operazioni commerciali e l'impegno a garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti acquistati e collocati sul mercato.
	Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività accessorie e complementari, quali:
	- acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e trasformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integrare il reddito degli associati;
	- acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento dell'attività sociale con gestione;
	- gestire impianti, realizzare lavori rientranti nell'attività agricola secondo la legislazione vigente;
	- acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessità proprie e dei soci;

	- assistere e rappresentare i soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti	
	particolari e reciproci, che nei rapporti con terzi quali ad esempio Enti pub-	
	blici o istituti di credito;	
	- assumere iniziative di formazione e aggiornamento, promuovere, organiz-	
	zare e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari, convegni, su	
	temi che interessino la totalità o parte dei soci;	
	- vigilare perché i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assi-	
	stenziali, specie per lo svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse	
	dei soci, sia con la creazione di apposite sezioni in cooperativa, sia con la	
	partecipazione ad organismi ed enti idonei, sia con forme di convenziona-	
	mento con società o professionisti esterni;	
	- assumere iniziative ed operare nel settore della ricerca e sperimentazione.	
	Area "Turismo e Turismo Sociale":	
	- svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territo-	
	rio e di assistenza al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrat-	
	tenimento, animazione) anche istituendo e presidiando appositi punti di in-	
	formazione sul territorio;	
	- attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e	
	storico;	
	- promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a	
	lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turisti-	
	ca, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;	
	- ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraver-	
	so la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;	

	- occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei soci	
	e prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati ed enti	
	pubblici;	
	- organizzare e gestire strutture residenziali, ostelli, centri sociali, alberghi e	
	residenze di ogni' genere e servizi volti alla realizzazione delle attività di tu-	
	rismo sociale;	
	- ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazio-	
	ni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare	
	quelle di rilevante interesse turistico;	
	- individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilita,	
	qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche	
	marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze	
	turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio territorio, sia	
	dal punto di vista economico, che da quello sociale e di identità culturale e	
	storica;	
	- ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli im-	
	pianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indiret-	
	tamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la	
	gestione diretta o per tramite di soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti	
	appositamente costituiti;	
	- ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche	
	in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumen-	
	done direttamente la gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuir-	
	la;	
	- attuare incoming ed outcoming;	

- ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici	
legati al turismo; gestione di sistemi interattivi e multimediali;	
- organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i	
giovani, gli anziani e per le famiglie;	
- promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e la gestione di	
soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;	
- promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti	
di applicazione in relazione alle fasce deboli;	
- rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;	
- progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori delle aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi	
o le attività alle esigenze dei diversamente abili;	
- organizzare e gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei parchi	
nazionali da parte delle persone diversamente abili;	
- svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e anziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento	
dell'attività.	
Area "Artistico Culturale":	
- curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo culturale e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e	
la gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, bibliote-	

	che, pinacoteche, mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni cul-	
	turali;	
	- promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero	
	di tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio ed integrazione cul-	
	turale;	
	- allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinete-	
	levisivi, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valo-	
	rizzazione dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;	
	- progettare, realizzare e gestire allestimenti temporanei e permanenti di mu-	
	sei, di gallerie d'arte e di esposizioni specializzate curando particolarmente	
	la valorizzazione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conser-	
	vazione; a tal fine la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della	
	custodia delle opere d'arte;	
	- progettare, allestire e gestire book shop e servizi di ristoro anche e non e-	
	scusivamente all'interno di musei e percorsi monumentali; progettare, rea-	
	lizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettistica per il	
	merchandising museale;	
	- promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali	
	di ogni tipo per favorire al massimo la politica culturale, rnuseale e scientifi-	
	ca di istituzioni e di enti pubblici e privati;	
	- svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a tutte le iniziative in	
	campo culturale, con redazione, pubblicazione e vendita di notiziari informa-	
	tivi, dispense ed atti di convegni e seminari; il tutto nei limiti di legge;	
	- organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali an-	
	che in collaborazione con altri istituti, cooperative, associazioni e fondazioni	

	a livello nazionale per la diffusione e lo scambio culturale;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione per imparare antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione ed avviamento di antiche botteghe;	
	- gestire laboratori di tecniche espressive ed artigianali;	
	- realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio prodotti dell'artigianato tipico;	
	- gestire in proprio o in nome e per conto di enti pubblici e/o privati luoghi e spazi di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;	
	- progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di enti pubblici e/o privati, interventi, spazi strutture di animazione orientate al tempo libero, centri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali con particolare riferimento ai progetti ed alle azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni;	
	- organizzare e gestire attività di animazione in generale e attività educativa di strada e di animazione territoriale;	
	- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione intense a dare ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di'emarginazione;	
	- assumere appalti da enti pubblici e da privati;	
	- offrire consulenza organizzativa ed aziendale per l'implementazione di processi innovativi e tecnologici finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni.	
	Area "Verde e Florovivaismo":	

	- attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.	
	- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.	
	- organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardinieri.	
	- manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.	
	Area "Pulizia Civile e Industriale":	
	Servizio di pulizia ambienti per enti pubblici o privati.	
	Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma.	
	Area "Lavanderia":	
	Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.	
	Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.	
	Area "Ristorazione":	
	Gestione centri di cottura e mense per enti pubblici e privati, compreso il catering.	
	Costruzione, gestione e impianto di bar, ristoranti, mense, spacci aziendali, self-services, tavole calde, pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.	
	Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.	

	Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche pre-	
	confezionati. Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e	
	simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o	
	di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, ciò sia in proprio che	
	per conto terzi o con la partecipazione di terzi.	
	Area "Servizi Vari":	
	Gestione centralini e portinerie.	
	La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e	
	sorveglianza.	
	La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli,	
	manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la preno-	
	tazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle	
	pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento.	
	La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produ-	
	zioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per	
	scene di massa.	
	La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribu-	
	zione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;	
	La gestione dei servizi di autisti ed hostess.	
	La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati.	
	La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, o-	
	spedali, strutture pubbliche e private.	
	L'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative utili alla	
	qualificazione del personale.	
	L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e co-	

	munque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari.	
	La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi.	
	La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art.2529 del Codice Civile alle condizioni e ai limiti previsti per legge.	
	La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico	
	La Cooperativa potrà istituire diverse sezioni di lavoro in relazione agli specifici campi di attività.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni risultato dell' associazionismo cooperativo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	

operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; eventuali attività riservate saranno dunque espletate da soggetti abilitati, nel pieno rispetto della vigente normativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale."

TITOLO III[^]

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli

	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovi-	
	no in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare	
	la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richie-	
	sta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperati-	
	va e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mu-	
	tualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art.2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque	
	per un termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	

	soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presen-	
	ti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa	
	e non godono dei diritti di cui agli artt 2422 e 254-bis del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.16 del presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di parteci-	
	pazione predisposti dalla Cooperativa;	
	e nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento	

	dei diritti pari ai soci ordinari.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordi-
	nari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domande all'Organo am-
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti dei soci coopera-
	tori.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la
	deliberazione di esclusione.
	TITOLO IV^
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 7 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III^ del presente statuto, pos-
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della
	Legge 31 gennaio 1992, n.59.
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-
	ti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di 500,00
	(cinquecento virgola zero) Euro ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un
	numero minimo di azioni pari a numero 2 (due).
	Art.9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte

	e trasferite esclusivamente previa gradimento del Consiglio di Amministrazione.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art.25.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
	Art.10 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come

	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:
	- un voto fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro di capitale so-
	ciale sottoscritto;
	- due voti oltre 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro e fino a
	100.000,00 (centomila virgola zero) Euro di capitale sociale sottoscritto;
	- tre voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero) euro e fino a
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) Euro di capitale sociale
	sottoscritto;
	- quattro voti oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) euro e
	fino a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) euro di capitale sociale sot-
	toscritto;
	- cinque voti oltre 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) euro di capita-
	le sociale sottoscritto.
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo
	dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-
	mero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della pre-
	cedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo
	ed il capitale conferito dai soci operatori.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-

buiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-

to e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
contenuta negli artt.40 e seguenti del presente statuto.	
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei prece-	
denti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di am-	
missione dovrà altresì contenere:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
notata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deli-	
berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
sati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi	
l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
ta, in occasione della successiva convocazione.	
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
missione di nuovi soci.	

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
Art. 16 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art.5, per tutte le categorie di soci;	
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che	

	ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accorda-	
	re al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interru-	
	zione del rapporto di lavoro prevista dal C.C.N.L. di riferimento, indicato	
	nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6 della Legge n.14212001,	
	e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, sen-	
	za l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri com-	
	pleta mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì sen-	
	za giustificato motivo espresso in forma scritta in tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per	
	qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.40 e seguenti, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	

	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedi-	
	menti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.40 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro ses-	
	santa giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle a-	
	zioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art.23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o dichiarazio-	
	ne sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risul-	
	tino gli aventi diritto.	

32 di 48

	ste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutua-
	listiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art 1243 Codice Civile. Il so-
	cio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la
	esclusione hanno avuto effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-
	bili verso la società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO VI^
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della società è costituito:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote
	di valore minimo pari a 100,00 (cento virgola zero) Euro. Il valore comples-
	sivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti
	di legge.
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per
	il potenziamento aziendale;
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote even-
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-
	duti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai
	soci;

4) dalla riserva straordinaria.;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
Sono validi e efficaci, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di intervento Piccoli Sussidi Misura III.1B.1 - POR Basilicata 2000/2006 in favore della Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei qua-	

	li la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e
	nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art.5 del
	Bando per la Concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione prov-
	vede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della docu-
	mentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della
	relazione sull'andamento della gestione sociale.
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle
	leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa an-
	che nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della
	comunità territoriale.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'ap-
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve-
	ro entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, op-
	pure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
	della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o,
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-
	nuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
	di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dal-

	la legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
	d) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
	e) a riserva straordinaria indivisibile.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 24 (Ristorni)
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3, comma secondo, lettera b)

della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata consideran-	
do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coopera-	
tiva ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice Civile da predi-	
sporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-	
guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
b) la qualifica e/o la professionalità;	
c) i compensi erogati;	
d) il tempo di permanenza nella società;	
e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
f) la qualità dei servizi.	
I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati	
alla cooperativa per le prestazioni ricevute.	
TITOLO VII^	
ORGANI SOCIALI	
Art. 25 (Organi)	
Sono organi della società:	
a) l'Assemblea dei Soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
Art. 26 (Assemblee)	
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	

	La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta	
	a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visi-	
	bile nei locali della sede sociale ed inviato a tutti i soci anche via posta elet-	
	tronica almeno sette giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere in-	
	dicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	L approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14, nonchè sui voti	
	spettanti secondo i conferimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sin-	
	dacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed	
	ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e	

	dal presente statuto.
	Inoltre l'Assemblea può procedere alla nomina di un Collegio dei Garanti
	che abbia il compito di verificare il rispetto dei principi ispiratori della
	cooperativa definendone nel dettaglio attribuzioni, compiti e modalità di fun-
	zionamento.
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23.
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di
	Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti
	che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli
	amministratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e com- unque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui qua- li l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riuni- sce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 Codice Civile.
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolar- mente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego- larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-

tati aventi diritto al voto.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti	
o rappresentati nelle adunanze.	
Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data del-	
l'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; de-	
ve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consenti-	
re anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissen-	
zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-	
chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordi-	
naria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-	
posito e pubblicazione.	
Art. 30 (Voto)	
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle a-	
zioni sottoscritte.	
Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque	
sia l'ammontare della sua partecipazione.	
Per i soci sovventori si applica il precedente art.10, secondo comma.	
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	

sindaco.	
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.	
Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
ed in sua assenza dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed	
in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col	
voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)	
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
un numero di consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordina-	
ria dei soci. Il numero dei componenti che dovrà essere dispari è stabilito	
dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.	
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori,	
e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei compo-	
nenti del Consiglio di Amministrazione.	
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non	
possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a	
quello previsto dalla legge.	
I consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed il vice-Presidente, se non vi	
ha già provveduto l'assemblea, e nominano per la redazione dei verbali un	

segretario che può anche essere un estraneo al Consiglio.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art.2365, comma secondo, del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore e/o i comitati tecnici, anche con la partecipazione di non soci, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-

	dirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo
	telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati
	almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi inter-
	venga la maggioranza degli amministratori in carica.
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele-
	comunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte
	le seguenti condizioni:
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riu-
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, do-
	vendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare
	e proclamare i risultati della votazione;
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè quando
	necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri
	presenti.
	Le votazioni sono sempre palesi.
	A parità di voti si procede, dopo un supplemento di discussione, ad una nuo-
	va votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato
	il voto del Presidente.

	Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone
	che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri prov-
	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.
	Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare per qualsiasi causa la
	maggioranza degli amministratori deve considerarsi dimissionario l'intero
	Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per
	la ricostituzione integrale del nuovo Consiglio di Amministrazione.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea de-
	ve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale
	può compiere nei frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di
	mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai
	membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo
	comma dell'art.2389 del Codice Civile.
	Art. 37 (Rappresentanza)
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato
	a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-

nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferi-	
te, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori ed	
altri collaboratori della società.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
buiti spettano al Vice-Presidente.	
Il Presidente potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
slative vigenti al riguardo.	
Art. 38 (Collegio Sindacale)	
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se ritenuto op-	
portuno dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi. Devono essere	
nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.	
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
rica. Essi sono rieleggibili.	
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto del-	
la nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile	
a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
Art. 39 (Controllo contabile)	
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo	

non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'Assemblea, è esercitato ai sensi dell'art.2409-bis, comma primo, del Codice Civile.

TITOLO VIII^

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a 10.000,00 (diecimila virgola zero) Euro;	
b) tre, per le altre controversie.	
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L'arbitro o gli arbitri a seconda di quanto sopra sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
In difetto di designazione entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall' art.35, comma primo, del Decreto Legislativo n.5/2003.	
Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma secondo, del Decreto Legislativo n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	

al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX^

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.1 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X^

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI